

Mercoledì 11 marzo 2009

37. invita il suo relatore per l'esercizio 2010 ad effettuare visite individuali al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore e al Garante europeo per la protezione dei dati, per sentirli prima della fase dello stato previsionale e a renderne conto alla commissione per i bilanci;

*

* *

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati.

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) *

P6_TA(2009)0101

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che determina il campo di applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c) della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (COM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

(2010/C 87 E/49)

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0575),
 - visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0347/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0060/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.